

TI_GERICHTE 34.2010.43 vom 4. März 2011

TI Tribunale d'appello, 2011-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_34.2010.43

FR: TI_GERICHTE 34.2010.43 du 4 mars 2011

IT: TI_GERICHTE 34.2010.43 del 4 marzo 2011

Regeste

Accertamento dell'obbligo del datore di lavoro di assicurare un suo collaboratore ai fini previdenziali

Erwägungen

E. 11

marzo 2005; STFA H 31/04 del 21 marzo 2005). In particolare, insolite costruzioni di diritto civile che devono servire a motivare un certo statuto di contribuzione in tale contesto non hanno alcun valore (RCC 1986 p. 650). Di principio si deve ammettere un'attività dipendente secondo l'art. 5 LAVS, quando una delle parti, rispetto all'altra, è subordinata per quanto concerne l'impiego del tempo o l'organizzazione del lavoro. Un altro indizio può essere dato da un rapporto di dipendenza economica oppure dal fatto che l'assicurato non supporti il rischio economico a carico del datore di lavoro, il quale dirige la sua impresa e ne assume la responsabilità. Questi principi non comportano co-munque, da soli, soluzioni uniformi. Le manifestazioni della vita economica infatti possono assumere forme diverse e imprevedute, così che è necessario lasciare alla prassi delle autorità amministrative e alla prudenza dei giudici il compito di stabilire in ogni caso particolare se ci si trovi di fronte ad attività indipendente. La decisione sarà determinata generalmente dalla priorità di certi elementi, quali il rapporto di subordinazione o il rischio sopportato rispetto ad altri che militano in favore di soluzioni diverse (STFA H 279/00 del 16 dicembre 2002; DTF 123 V 162 consid. 1, 122 V 171 consid. 3a e 3c, p. 283 consid. 2a, 119 V 161 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). Per poter decidere si dovrà vedere quali sono gli elementi predominanti nel caso concreto (STFA H 59/00 del 18 settembre 2000). Secondo la giurisprudenza federale (ricapitolata in DTF 122 V 169 e DTF 122 V 284 consid. 2b; Pratique VSI 2001 p. 252) i criteri caratteristici di una attività indipendente sono ad esempio: investimenti di una certa importanza fatti dall'assicurato, utilizzo di locali propri e impiego di personale proprio (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b). Il rischio economico imprenditoriale sussiste quando, indipendentemente dal risultato dell'attività, le spese generali incorse sono sopportate dall'assicurato (RCC 1986 p. 120 consid. 2b, p. 331 consid. 2d). Un altro indizio di un'attività lucrativa indipendente è l'esercizio, a nome proprio e per proprio conto, contemporaneo di diverse attività per altrettante società, senza che vi sia un rapporto di dipendenza con le stesse (RCC 1982 p. 176). Al riguardo, non è la possibilità giuridica di accettare dei lavori di diversi mandanti che è determinante, ma la situazione effettiva di ogni singolo mandato (RCC 1982 p. 208). Si è in presenza di un'attività dipendente quando le caratteristiche di un contratto di lavoro sono adempiute, vale a dire quando l'assicurato fornisce un lavoro entro un termine prestabilito, è economicamente dipendente dal "datore di lavoro" e, durante l'attività svolta, è integrato nell'azienda di quest'ultimo, e non può praticamente esercitare un'altra attività

lucrativa (Reh binder , Schweizerisches Arbeitsrecht, 15a edizione, 2002, pp. 39ss; Vischer , Der Arbeitsvertrag, SPR VII/1, p. 306 citati in: Pratique VSI 1996 p. 258 consid. 3c).
Costituiscono indizi in questo senso l'esistenza di un piano di lavoro, la necessità di stilare un rapporto sul lavoro eseguito, come la dipendenza dalle infrastrutture sul luogo del lavoro (RCC 1982 p. 176). Il rischio economico dell'assicurato, in questo caso, risiede nella dipendenza (esclusiva) dal risultato del lavoro personale (RCC 1986 p. 126 consid. 2b, p. 347 consid. 2d) o, in caso di attività regolare, nel fatto che nell'eventualità di una cessazione di questo rapporto di lavoro, egli si trovi in una situazione simile a quella di un salariato che perde il suo impiego (DTF 119 V 163 = Pratique VSI 1993 p. 226 consid. 3b).
2.6 Nella fattispecie concreta, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA non può che qualificare come dipendente l'attività svolta dall'attore presso la CV 2. Pacifico è anzitutto che l'attore ha " collaborato " con la CV 2, in particolare presso la _____ dal 1. aprile 1996 al 31 marzo 2010 nel settore promozione, accoglienza ed informatica (cfr. petizione e osservazioni 29 ottobre 2010 della CV 2). L'attore è stato notificato in data 14 gennaio 1998 dalla CV 2 alla CV 1, con effetto dal 1. gennaio 1998, in qualità di dipendente (doc. 9/1). Il 21 dicembre 2001 la CV 2 ha modificato la succitata notifica, affiliandolo il 1. gennaio 2001 come " indipendente " con un compenso di fr. 70'000 annui (doc. 9/7). Non può qui non essere rilevata l'incongruenza di una simile mutazione, atteso che, conformemente all'art. 4 cpv. 1 LPP, spetta semmai al lavoratore indipendente affidarsi facoltativamente al secondo pilastro e non al datore di lavoro. Inoltre, la notifica di " uscita dalla previdenza del personale " datata 26 aprile 2010 – relativa all'uscita di AT 1 dalla CV 1 – risulta sottoscritta dalla CV 2 quale datore di lavoro (doc. 9/43). Occorre evidenziare che l'attività svolta dall'attore è inserita in un preciso contesto gerarchico. Come risulta dall'organigramma del _____ della CV 2 (anno 2007), AT 1 faceva parte della direzione della _____ (quest'ultima subordinata alla direzione del citato dipartimento) ed era inserito nel settore " accoglienza e promozione " (doc. A). Inoltre, con scritto 31 marzo 2010 la Fondazione ha notificato la " disdetta immediata del rapporto di lavoro ", motivata fra l'altro per " rimborsi per spese telefoniche e/o ore supplementari non concordati con gli organi superiori " (doc. XV/2, sottolineature del redattore).
Conformemente alla giurisprudenza menzionata al considerando precedente, sono pertanto presenti le caratteristiche di un'attività dipendente. L'attore era subordinato ad un organismo superiore, le spese venivano rimborsate e il rapporto di lavoro è stato disdetto. Riguardo a quest'ultimo punto, va evidenziato che la CV 2 non ha rescisso, come sostenuto, un mandato, ma appunto un " rapporto lavorativo ", definizione che rinvia all'elemento contrattuale tipico di un'attività dipendente (cfr. Reh binder , op. cit. , n. 48 p. 41). Infine, facendo parte della direzione della _____, l'attore svolgeva la sua attività presso i locali della scuola stessa, ulteriore caratteristica, questa, del rapporto di subordinazione che lo legava alla CV 2. Non va poi dimenticato che a seguito del controllo 28 maggio 2003 l'Ispettore della Cassa _____ ha effettuato la ripresa degli onorari versati nel periodo 1999 -2002 dalla CV 2 a AT 1, per complessivi fr. 258'000, in quanto ritenuto erroneamente indipendente (doc. G5). La susseguente decisione di tassazione d'ufficio del 3 giugno 2003 (doc. G3) è stata contestata dalla CV 2 con scritto 4 luglio 2003 (doc. XV/17). Tuttavia con lettera 20 ottobre 2003 alla Cassa essa ha comunicato di aver versato fr. 42'808,60 a saldo dei contributi della ripresa, informando che per il 2003 AT 1 è " ora registrato quale dipendente " (doc. G2). Dall'estratto dei conti individuali AVS dell'attore (doc. B) e dalla dichiarazione 15 luglio 2010 della Cassa _____, rilasciata alla CV 2 e da lei stessa prodotta nella presente vertenza, risulta che AT 1 è stato assoggettato come dipendente

della CV 2 dal 1. aprile 1996 al 31 dicembre 2009 (doc. XV/15). Parallelamente, dal punto di vista previdenziale l'attore è stato inserito nella lista del personale della CV 2 dal 1998 al 2010 (cfr. i relativi conteggi sub doc. 8/1-17; non sono stati prodotti quelli per gli anni 1999 e 2000). Non solo, ma la CV 1 dal 1998 al 2010 ha annualmente rilasciato all'attore gli attestati di previdenza, nei quali è segnatamente indicato sia il salario annunciato che quello assicurato (rispettivamente coordinato ex art. 8 LPP; cfr. doc. 7/1-11). Non da ultimo va evidenziato come nelle more della presente procedura la CV 2 non si è pertinentemente confrontata con i requisiti che delimitano l'attività indipendente da quella dipendente. In queste circostanze, sostenere ora che si trattava di attività lucrativa indipendente non trova alcuna conferma nella realtà, ma anzi rasenta la temerarietà, non senza osservare al riguardo come il dichiarato intento di tutelare, con riferimento alle presunte vicende penali, il patrimonio della CV 2 tramite quello che la fondazione medesima definisce il "blocco degli averi LPP di AT 1" (cfr. osservazioni CV 2 del 24 gennaio 2011, sub XXIX), non può all'evidenza costituire circostanza atta a legittimare la qualifica di non dipendente dell'attività svolta da AT 1. L'attore ha pertanto svolto attività dipendente per conto della CV 2, motivo per cui il versamento dei premi alla CV 1 non può essere avvenuto per errore o svista. Va poi fatto presente che i salari percepiti dall'attore nel periodo in questione, soggetti all'AVS ed iscritti nel suo conto individuale, superano il limite salario minimo ex art. 7 LPP, ad eccezione dei fr. 17'125 registrati nel conto individuale AVS relativo al 1996 (doc. B). In quell'anno il salario minimo assicurato era di fr. 23'280 (cfr. Stauffer, Berufliche Vorsorge, 2005, p. 153). Ai sensi dell'art. 2 OPP2 (nel tenore in vigore sino al 31 dicembre 2004, poi sostituito dal 1. gennaio 2005 dall'art. 2 cpv. 2 LPP) se il lavoratore è occupato presso un datore di lavoro per un periodo inferiore a un anno, è considerato salario annuo quello che avrebbe percepito per un anno intero d'occupazione. Siccome l'attore ha iniziato l'attività in questione nell'aprile 1996, in quell'anno avrebbe percepito fr. 22'833 (17'125 : 9 x 12), importo che tuttavia è inferiore al salario minimo ex art. 7 LPP allora in vigore (fr. 23'280) e quindi non obbligatoriamente assicurato (sempre dal conto individuale AVS risulta che nel 1996 AT 1 ha anche svolto attività lavorativa presso un altro datore di lavoro, per il che tornerebbe se del caso applicabile l'art. 46 LPP). In conclusione, visto quanto sopra, l'attività svolta da AT 1 presso la CV 2 è di natura dipendente, con consecutivo obbligo d'assicurazione ai fini previdenziali per il periodo 1. gennaio 1997–31 marzo 2010. Ne consegue il parziale accoglimento della petizione. 2.7 Con scritto 3 febbraio 2011 la CV 2 ha chiesto l'assunzione dei seguenti mezzi di prova: "(...) a. interrogatorio del signor _____, _____, già contabile della Fondazione e direttore amministrativo della _____, persona che trattava tanto con l'Ispettorato AVS quanto con la Cassa _____ dal 1993 al 2010; b. edizione dei verbali di pignoramento relativi alle esecuzioni nei confronti dell'istante per il periodo dall'assunzione, 1996, all'anno successivo dell'accordo con l'Ispettorato AVS, per verificare la dichiarazione della sua posizione professionale di dipendente o indipendente; c. richiamo dell'incarto CV 2 2003-2004 dall'ispettorato AVS, _____." (doc. XXXII) Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. deve, tra l'altro, essere dedotto il diritto per l'interessato di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56, 126 I 16, 124 V 181, 375). Sono in ogni caso ammesse soltanto le prove giuridicamente determinanti ai fini del giudizio; possono inoltre essere respinti i mezzi di prova atti a provare una circostanza già chiara, i mezzi di prova che non porterebbero alcun

chiarimento alla fattispecie o, ancora, che so-no noti all'autorità per sua conoscenza diretta o indiretta (DTF 120 V 360). Quindi, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza prepon-derante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser , Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 1999, p. 212; Kölz/Häner , Verwaltungsverfahren und Verwaltungs- rechtspflege des Bundes, 1998, p. 39 no. 111 e p. 117 no. 320; DTF 122 II 469, 122 III 223). In tal caso non sussiste u-na violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV N. 10 p. 28; DTF 124 V 94). Nel caso in esame, la documentazione agli atti è come visto sufficiente per statuire nel merito della vertenza, per cui l'as-sunzione di ulteriori mezzi di prova non appare necessaria. In particolare non è necessario procedere alla chiesta audizione né tantomeno al richiamo degli atti indicato dalla CV 2, poiché, come esposto al consid. 2.6, la posizione professionale dell'attore ha potuto essere debitamente chiarita. 2.8. L a presente procedura è gratuita (art. 73 cpv. 2 LPP in relazione all'art. 20 cpv. 1 Lptca). Alla CV 1 non si assegnano ripetibili. Conformemente alla giurisprudenza, infatti, nessuna indennità per ripetibili è di regola assegnata alle autorità o agli organismi con compiti di diritto pubblico. Ciò vale anche per gli istituti di previdenza (DTF 126 V 149 consid. 4, 118 V 169 consid. 7).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.